

ORDINANZA N. 56 del 17/04/2014 ORIGINALE

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI GIOCO LECITO SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione "Alcune informazioni e dati sul fenomeno del Gioco d'Azzardo, sull'offerta di cura e di prevenzione con riferimento particolare alla provincia di Bergamo e al territorio dell'Ambito Territoriale di Treviglio" Prot. n. 13406 del 14.03.2014 del Dipartimento delle Dipendenze dell'ASL di Bergamo, dalla quale risultano dati preoccupanti per la realtà della Provincia di Bergamo, con particolare riferimento all'area dell'ambito territoriale di Treviglio. L'ASL di Bergamo, tra l'altro, stima la presenza sul territorio provinciale di n. 428.403 giocatori d'azzardo in età compresa tra i 18 e i 74 anni, di cui tra i 13.804-41.302 classificabili come giocatori problematici, n. 5.434-23.912 classificabili come giocatori patologici e 9.371 giocatori problematici tra la popolazione residente di età compresa tra i 15 ed i 19 anni;

CONSIDERATO CHE rientra tra i compiti del Comune contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco a denaro costituisce di per sé un obiettivo accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le ben note conseguenze pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età) che a carico dei servizi sociali comunali (e quindi del bilancio comunale) chiamati ad intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle ludopatie;

DATO ATTO che le attività da gioco e di fortuna, comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli "altri servizi esclusi" di cui all'art. 7, lettera d), del D.Lgs. n. 59/2010 (che riguarda anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e, pertanto, detto decreto non si applica alla fattispecie oggetto del presente atto (cfr. Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15.07.2013);

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 08 aprile 2014 "ATTO DI INDIRIZZO PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI GIOCO LECITO SUL TERRITORIO COMUNALE", con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per la disciplina degli orari per l'esercizio delle attività del gioco lecito sul territorio comunale;

VISTO l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica ma anche, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

VISTO l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale;

VISTO l'art. 118 della Costituzione;

ORDINA

per l'esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931 presenti in:

- a) esercizi autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S.,
- b) esercizi autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S.,

un orario massimo di attivazione dalle ore 10:00 alle ore 24:00, con l'obbligo, in caso di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., di comunicare al Comune l'orario praticato

DISPONE

- l'entrata in vigore della presente Ordinanza dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
- di dare notizia al pubblico del presente provvedimento anche attraverso i canali informativi comunali ed i media locali;
- l'applicazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000

INFORMA

- che il Corpo di Polizia Locale curerà l'applicazione del presente provvedimento;
- che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Giuseppe Pezzoni